

denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dall'8 aprile 2022, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 20 settembre 2022 presso il centro «Centro di saggio Syngenta Italia S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Syngenta Italia S.p.a.», con sede legale in via Gallarate 139 - 20151 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) colture arboree;

b) colture erbacee;

c) colture ornamentali;

d) colture orticole;

e) concia sementi;

f) conservazione post-raccolta;

g) diserbo;

h) entomologia;

i) nematologia;

j) patologia vegetale;

k) zoologia agraria;

l) fitoregolatori;

m) attivatori delle autodifese della pianta;

n) biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei

requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Syngenta Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Syngenta Italia S.p.a.» in data 20 settembre 2022.

2. Il centro «Centro di saggio Syngenta Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il direttore: FARAGLIA

22A07392

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

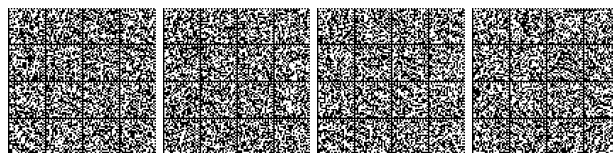
ORDINANZA 27 dicembre 2022.

Proroga delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii, dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022, recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 5/2022).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana;



Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 1° giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di conferma della positività di suini in allevamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo I del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Vista l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - Serie generale n. 153 del 2 luglio 2022);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorità competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla Peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana, ed in particolare l'allegato 1, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del *virus* PSA;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» ed, in particolare:

l'art. 3 concernente le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel settore della sanità animale e che individua, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

l'art. 5 concernente il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e - l'art. 19 concernente «Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici»;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*»;

Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva dell'11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti, istituito con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visto il resoconto della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC) del 21 dicembre 2022 in cui a seguito dell'evoluzione epidemiologica della malattia con conferma di nuovi casi nei Comuni di Pareto (AL), e Sassello (SV) ad ovest oltre il perimetro delle barriere fisiche è stato concordato di mantenere e rafforzare le misure già poste in essere;

Tenuto conto dell'imminente termine di validità delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, punti ii e iii dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 4/2022;

Ritenuto necessario, nelle more della revisione complessiva della suddetta ordinanza commissariale n. 4/2022, di prorogare la validità delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, punti ii e iii della stessa ordinanza commissariale per mettere in sicurezza le province limitrofe caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale;

Sentiti il Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;



Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. L'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii dell'ordinanza 28 giugno 2022, n. 4 del Commissario straordinario alla peste suina africana, concernente «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», è prorogata di ulteriori tre mesi.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza si applica a far data dal 2 gennaio 2023, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: FERRARI

22A07417

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 23 dicembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Delfino Blu società cooperativa sociale», in Avezzano.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2017 n. 646, con il quale la società cooperativa «Delfino Blu

società cooperativa sociale», con sede in Avezzano (AQ), (codice fiscale 01492210669), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Anchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 febbraio 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2020 n. 202/2020, con il quale il dott. Andrea Santarone è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Raffaele Anchini, dimissionario;

Vista la nota con la quale l'avv. Rosa Lanatà, per conto di alcuni ex dipendenti della cooperativa in argomento, ha trasmesso in data 25 luglio 2022 a questa amministrazione la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo, Sez. staccata di Pescara RG 452/2021, con la quale l'Autorità giudiziaria ha ordinato al commissario liquidatore in carica di rilasciare ai ricorrenti copia delle istanze di ammissione al passivo con relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e ha nominato, altresì, commissario *ad acta* il direttore *pro tempore* di questa Direzione generale per ottemperare al rilascio dei documenti in caso di inadempimento del commissario stesso;

Vista la nota del 29 luglio 2022 prot. 239450, con la quale questa amministrazione ha invitato il commissario liquidatore ad adempiere a quanto disposto dalla sentenza succitata;

Considerato che:

nei termini assegnati il dott. Santarone non ha ottemperato alle richieste indicate nella predetta nota, rimanendo inadempiente sia nei confronti dell'organo di vigilanza, sia rispetto agli obblighi procedurali sul medesimo gravanti in qualità di commissario liquidatore e di pubblico ufficiale;

in ragione della sussistenza di evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, è stata notificato ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 340334 del 14 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

avverso il predetto avviso di revoca non sono pervenute osservazioni;

sussiste la necessità di conoscere lo stato della procedura ed in particolare dei suoi creditori, non risultando a tutt'oggi depositato lo stato passivo;

Viste le continue richieste di accesso agli atti degli ex dipendenti, volte ad ottenere copia dello stato passivo propedeutico per l'accesso al fondo di garanzia;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo, Sez. distaccata di Pescara n. 120/2022;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla revoca del dott. Andrea Santarone dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso, anche al fine di verificare la posizione creditoria dei predetti ex dipendenti in relazione al termine per accedere al fondo di garanzia Inps;

Considerato che, per i motivi suddetti, si ritiene di procedere all'individuazione diretta di un professionista, comunque presente nell'ambito della banca dati di cui alla

